



# CITTÀ DI MIRABELLA ECLANO

Provincia di Avellino

Via Municipio – C.F. 81002070647 – tel. 0825438077/8 fax 0825439047

Sito Internet [www.comunemirabellaeclano.gov.it](http://www.comunemirabellaeclano.gov.it)

Prot \_\_\_\_\_

Ordinanza n. 10

## ORDINANZA SINDACALE

del 18 aprile 2021

**OGGETTO:** MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 A LIVELLO LOCALE – PROROGA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE IN PRESENZA PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.

### IL SINDACO

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID 19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione del grado di diffusività e gravità raggiunto a livello globale;

**VISTE** e richiamate le varie disposizioni statali, regionali con le quali, a partire dal mese di febbraio 2020, sono state emanate, adottate e prorogate misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento, contrasto e gestione della detta emergenza epidemiologica;

**VISTO** per ultimo, il D.L. 1 aprile 2021, n. 44, pubblicato in pari data sulla G.U. n. 79, con il quale sono state emanate nuove misure in materia di contenimento e di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed il cui art. 2 detta disposizioni urgenti relativamente alle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

**RILEVATO** che, ai sensi del citato art. 2, limitatamente al periodo 7 - 30 aprile 2021, è assicurato sull'intero territorio nazionale lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche e didattiche della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di 1° grado consentendo, tuttavia, la deroga a tali disposizioni "solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai od al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SAR-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica";

**VISTO** l'art. 1, comma 1, del già richiamato D.L. 44/21 che conferma l'applicazione, fino al 30 aprile p.v., delle misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, salvo quanto diversamente disposto dal D.L. medesimo;

**DATO ATTO** che nelle ultime settimane su questo territorio comunale è stato registrato un numero considerevole di casi di positività al virus che hanno coinvolto interi nuclei familiari, ivi compresi soggetti minori iscritti a frequentare le classi delle scuole ammesse alla riapertura ai sensi del citato art. 2 D.L. n. 44/2021;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Sindacale n. 7 del 06.04.2021 con cui si è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per il primo anno della scuola secondaria di 1° grado operanti in questo Comune, fino al 13.04.2021, successivamente prorogata fino al 17.04.2021 con Ordinanza Sindacale n.9 del 13.04.2021;

**CONSIDERATO** che, a decorrere dal 19.04.2021 la Campania passa in zona "arancione" con conseguente applicazione delle misure previste dal citato DPCM, tra cui l'apertura delle Scuole dell'Infanzia, Elementari e Medie e il ritorno in presenza per gli alunni delle Scuole Superiori in misura dal 50% al 75%;

**VISTA** la nota prot. 7763 del 17.04.2021 dell'ASL di Avellino in cui si rileva che, pur essendosi manifestato un decremento dell'incidenza di nuovi casi di contagio nel Comune di Mirabella Eclano, continuano a registrarsi elevati livelli di incidenza nel comprensorio cui il Comune è territorialmente e funzionalmente connesso, per cui appare opportuno il mantenimento di stringenti misure di contenimento e prevenzione tra cui il prosieguo dell'attività didattica a distanza fino al 24.04.2021;

**CONSIDERATO**, pertanto, alla luce di detti dati, che una riapertura delle scuole può concretamente costituire fattore di elevato rischio di maggiore ed incontrollabile diffusione del virus, anche con riferimento alla popolazione scolastica, motivo per cui si ravvisa l'eccezionale e straordinaria necessità di derogare allo svolgimento in presenza delle attività scolastiche e didattiche almeno fino al prossimo 24 aprile onde avere un quadro più chiaro e rassicurante in ordine all'andamento evolutivo dell'epidemia a livello locale;

**RITENUTO** urgente e necessario, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità e a tutela e salvaguardia della salute di tutta la comunità specie quella scolastica, adottare per le motivazioni innanzi illustrate, una propria ordinanza tesa a prorogare ulteriormente e temporaneamente la sospensione delle attività educative e didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio;

**VISTO** l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ad oggetto "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

**VISTO** l'art. 117 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

### **ORDINA**

per le motivazioni esplicitate in premessa, la proroga della sospensione delle attività educative e didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio comunale fino al 24.04.2021.

Si riserva la facoltà di valutare l'adozione di analogo provvedimento di ulteriore proroga di detta sospensione qualora, dopo attenta analisi, dall'andamento del quadro epidemiologico locale, non dovessero scaturire dati sufficienti a consentire, in assoluta sicurezza, la ripresa delle attività didattiche.

Nel periodo di sospensione di cui sopra è garantita l'attività della didattica a distanza (dad), nonché la possibilità di svolgere l'attività in presenza qualora si renda necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza:

- 1) venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- 2) venga notificata, per i relativi adempimenti, ai Dirigenti scolastici ed ai Responsabili delle scuole paritarie dell'infanzia;
- 3) venga trasmessa, per le azioni di rispettiva competenza, alla Prefettura di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri ed alla Polizia Municipale;
- 4) venga data, a cura degli uffici comunali preposti, la massima pubblicità possibile mediante affissione di copie nei luoghi e locali pubblici del territorio comunale.

### **AVVERTE**

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

*Mirabella Eclano, 18.04.2021*

**Il Sindaco**  
**Giancarlo Ruggiero**

